

STATUTO

“ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO – ODV

ACCADEMIA KRONOS

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

È costituito, ne rispetto ai sensi del D.lgs. 11/07/2017 del Codice civile e della normativa del Codice del terzo Settore e ss.mm.ii., l'organizzazione di volontariato denominata ACCADEMIA KRONOS - Sezione provinciale di - Cosenza **ODV** di seguito denominata “associazione”, con sede in contrada

Falco nr 9 F Donnici Inferiore (Cosenza), in breve denominabile anche con l'acronimo

“Associazione AK-ODV”.

È obbligatorio, ai sensi di legge, l'uso della locuzione “Organizzazione di Volontariato” del Terzo Settore, o dell'acronimo “ODV” nella denominazione sociale di cui all'art. 2 di seguito enunciate. La durata dell'associazione è illimitata.

La sede legale ed operativa, potranno essere mutate con delibera del Consiglio Direttivo, e non implica variazione statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Enti competenti.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo, possono essere istituite diverse sedi distaccate

– operative, regionali e territoriali e può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

ART. 2

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e di protezione ambientale ed in quello della salute umana ed animale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, di più attività di interesse generale, con riferimento all'art. 5 D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii, tra cui:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000,

n. 328, e successive modificazioni, e interventi servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio

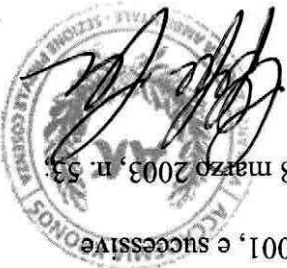
1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;

b) Interventi e prestazioni sanitarie, se nelle possibilità dell'associazione;

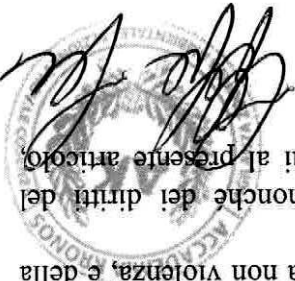
c) Prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14

Febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive

d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53,



- e) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, e naturale, con esclusione delle attività esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti solidi urbani, animali ed alla prevenzione del randagismo di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) Interventi volti alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) Formazione universitaria e post-universitaria;
- h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) Organizzazione e gestione di attività turistiche a valenza artistica, culturale e ricreativa di interesse sociale, diffusione della cultura e del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario. Ai sensi dell'art. 16, comma 5 della legge 6 agosto 1990 n. 223 e successive modificazioni;
- k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) Servizi strumentali ad enti del Terzo settore, resi ad enti composti in misura non inferiore al settanta per cento (70%) da enti del Terzo settore;
- n) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come mero rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economicamente svantaggiata, situata in una località rurale o in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata, finalizzato a promuovere finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo a favore dei produttori, e l'obbligo per il produttore di garantire condizioni di lavoro di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie (UE), in modo da permettere ai lavoratori un'esistenza libera e dignitosa, nonché di rispettare i diritti sindacali di tutti i lavoratori, ed impegnarsi nella lotta al contrasto del lavoro infantile;
- p) Servizi finalizzati all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro di cui all'art. 2 comma 4, del decreto legislativo recante la revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2026, n. 106;
- q) Alloggio sociale, se in possesso di tali requisiti, ai sensi del decreto del ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni se e solo se in possesso dell'associazione, diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) Accoglienza dei migranti, in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- s) Agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 legge 18 luglio 2015, n. 141 e successive modificazioni;
- t) Organizzazione e gestione di attività sportive a livello dilettantistico;
- u) Beneficenza e sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- v) Promozione della cultura della legalità, e della pace tra i popoli, della non violenza, e della difesa non armata;
- w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti del consumatore e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;



- promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 08 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidali di cui all'art 1 comma 266 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
- x) Cura di procedure internazionali di adozione ai sensi della legge 4 maggio 1983 n. 184;
- y) Protezione Civile i sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni;
- z) Riquadrificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

ART. 3

L'Associazione, inoltre, potrà esercitare, tutto ciò che concerne l'art 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse di cui al presente articolo, così per come stabilito dal Consiglio Direttivo, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art 7 del medesimo decreto:

- a) Vigilanza ambientale;
- b) Vigilanza Venatoria;
- c) Vigilanza Ittica;

d) Vigilanza per maltrattamenti su animali di cui alla legge 189/2004

e) Antibraccconaggio;

f) Protezione Civile;

g) Eventuale servizio di pattuglia sul territorio con l'ausilio di droni

h) Attivazione di una rete legale tra gli associati delle varie sezioni di ACCADEMIA KRONOS e tra quelli ad esse affiliate, che valorizzi tale cultura della legalità, partecipando anche, dinanzi alle autorità competenti, a vicende aventi valore legale di rilievo penale, civile ed amministrativo, che hanno determinato notevoli danni sia alla salute collettiva che a quella individuale nonché alla tutela ambientale.

ART. 4

RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione può trarre risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) Quote associative;
- 2) Contributi pubblici e/o Privati;
- 3) Donazioni e lasciti testamentari;
- 4) Rendite patrimoniali;
- 5) Proventi da attività di raccolta fondi;
- 6) Attività di cui all'art. 6 del Dlgs 117/2017
- 7) Ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

ART. 5 BILANCI

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno



Ogni anno l'associazione dovrà obbligatoriamente redigere il bilancio di esercizio, che viene proposto dal Comitato collettivo ed approvato dall'assemblea dei soci, entro i primi 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Entro il mese di dicembre, il Comitato Direttivo, sottopone il bilancio preventivo, per l'anno successivo all'assemblea dei soci per l'approvazione. Esso dovrà essere depositato entro i quindici giorni precedenti a seduta per potere essere consultato da ogni associato.

ART. 6 I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa, e che partecipano attivamente a tutte le attività dell'art. 3 sopracitate, si precisa che il numero degli enti aderenti non deve superare il 50% delle organizzazioni di volontariato eventualmente aderenti.
L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

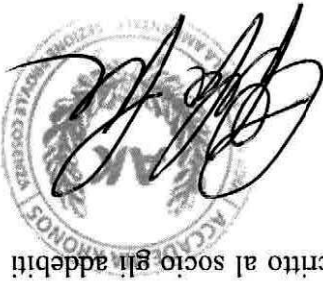
ART. 7

CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il comitato Direttivo secondo criteri non discriminatori, la relativa documentazione è comunicata all'interessato ed annotata sul libro dei soci.
Il comitato Direttivo deve comunicare e motivare reiezioni dell'interessato entro e non oltre i 60 giorni, non sia accolta, dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni, può chiedere che sulla sull'istanza si pronuncî l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati in occasione della loro successiva convocazione.
La qualità di socio si perde per:
a) Decesso;
b) Esclusione;
c) Decadenza;
d) Recesso

L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea, su proposta del Comitato Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, e persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa annua.
Prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso gli vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
L'associato può sempre recedere dall'associazione.



Chi intende recedere dall'associazione, deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso, non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né alla restituzione delle quote associative versate che sono intransmissibili.

ART. 8

DOVERI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) a rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le eventuali deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare l'eventuale quota associativa;

ART. 9

I VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta, svolgono in modo personale e gratuito, per il tramite dell'associazione, attività a favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo ed a titolo gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed assolutamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari, possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione deve iscrivere in un apposito registro, i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 10

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE



Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Comitato Direttivo
- 3) il Presidente
- 4) l'Organo di Controllo, se deliberato o previsto per legge
- 5) l'Organo di revisione legali dei conti, se deliberato dall'assemblea o previsto per legge
- 6) il Collegio dei garanti se deliberato dall'assemblea.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo limitata o vincolata, ed è informata a criteri di massima libertà e partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa, ad eccezione dell'Organo di Controllo, i cui componenti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397 comma 2 del c.c., e organo di revisione legale dei conti è coperta a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute al momento dell'incarico ricoperto.

**ART. II
ASSEMBLEA**

L'assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da *almeno 3 mesi*, nel libro dei soci. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare da un altro socio, con delega scritta.

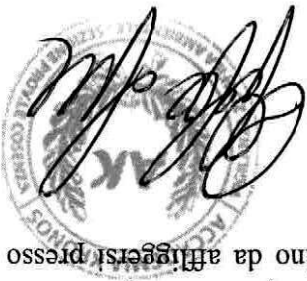
Ogni socio non potrà ricevere più di 2 deleghe.

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno e ogni qualvolta che lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo, o almeno un decimo dei associati ne ravvisino l'opportunità e la necessità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione, ed in particolare:

- a) approva il bilancio;
- b) elegge e revoca il Presidente;
- c) elegge e revoca i componenti dell'Organo Direttivo e degli eventuali organi di controllo e Collegio dei Garanti e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e delle sue variazioni;
- e) delibera l'esclusione dei soci;
- f) delibera le eventuali quote associative;
- g) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, o dallo statuto alla sua competenza.
- i) L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione stessa.
- j) Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria, sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto fra i Presenti.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto, o con strumenti di comunicazione elettronica (Fax, e-mail, etc. etc.) da recapitarsi ai soci con almeno 7 giorni di anticipo prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, luogo e data della riunione stessa, sia della prima che eventualmente della seconda convocazione, in alternativa, tramite volantino da affiggersi presso l'albo della sede sociale.



In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui parteciperanno di persona o per delega tutti i soci. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando è presente o rappresentata la metà più uno dei soci.

Le deliberazioni saranno valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria sarà valida in prima convocazione se saranno presenti e rappresentati almeno $\frac{3}{4}$ dei soci.

In seconda convocazione sarà valida con la presenza della metà più uno dei soci in entrambi i casi delibera con voto favorevole della maggioranza dei soci.

Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo delle sedi corredate del relativo verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal segretario.

Nelle deliberazioni del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12

COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è formato da tre componenti, nominato dall'assemblea dei soci, tra i soci medesimi.

I membri del Direttivo rimangono in carica per 3 anni, e saranno rieleggibili. Possono far parte del Direttivo solo soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, decadano dall'incarico uno o più membri del Direttivo, il Comitato medesimo provvede alla loro sostituzione nomi tra i non eletti in precedenza i primi tre nomi, che rimarranno in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Comitato, nel caso in cui non sia possibile attuare tale metodologia di elezione, si eleggeranno per chiamata diretta tra i soggetti presenti alla riunione, e che rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea, convocata per la ratifica.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, dovranno chiederne l'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore, indicando, oltre alle informazioni previste dal comma 6 art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Ove decada oltre la metà del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato Direttivo.

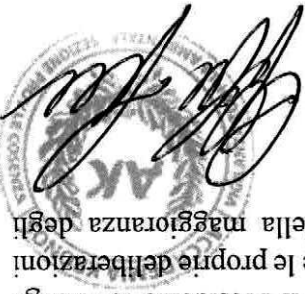
Il Comitato Direttivo elegge al suo interno, il Vicepresidente ed il Segretario.

Al Comitato Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- 2) Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- 3) Predisporre il bilancio di esercizio, preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- 4) Deliberare sulle domande di nuove adesioni e sulle proposte di esclusione dei soci;
- 5) Curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- 6) Provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'assemblea dei soci.

7) Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato medesimo eletto fra i presenti.

Il Comitato Direttivo è convocato almeno 4 volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne facci richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.



Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui parteciperanno tutti i membri del Comitato Direttivo. I verbali di ogni adunanza del Comitato, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, verranno conservati agli atti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13

IL PRESIDENTE

Il Presidente eletto dall'assemblea dei soci al suo interno, ha il compito di presiedere il Comitato Direttivo, nonché l'Assemblea dei soci, resta in carica per 3 anni, ed è rieleggibile.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o di impedimento, le sue funzioni spettano al Voce-Presidente, o in assenza al membro più anziano del Comitato direttivo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo, ed in caso di urgenza, ne assume i poteri, richiedendo la ratifica allo stesso, dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà convocare.

ART. 14

IL COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti, eventualmente nominato, è composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti, nominati dall'Assemblea fra i soci stessi, e resta in carica per una durata di 3 anni, e sono rieleggibili. Il Collegio dei Garanti, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci e dagli organi dell'associazione stessa, proponendo del caso al Comitato Direttivo e all'Assemblea.

Il Collegio, inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

ART. 15

ORGANI DI CONTROLLO

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) elementi effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. L'organo di controllo rimane in carica per 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Esso nomina al proprio interno un Presidente. Delle proprie riunioni, l'organo di controllo redige un verbale, il quale va trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato si provvederà alla sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

E compito dell'organo di controllo:



- a) Vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo corretto funzionamento;
- c) Esercitare il controllo contabile;
- d) Esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni 5, 6, 7 e 8 Codice del Terzo Settore;
- e) Attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità delle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso codice. L'eventuale bilancio sociale da atto degli esiti di detto monitoraggio;
- f) Partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni.
- g) Nei casi in cui all'art. 31 comma 1 del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare la richiesta della revisione legale dei conti.
- L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può richiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti al relativo Albo, salvo che la funzione non sia direttamente attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo, di cui al precedente articolo.

ART. 17

SCIoglimento

Dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, od ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività di suddetto Ufficio.

ART. 18

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (CSD Codice del Terzo Settore) e ss.mm.ii. e, quanto compatibile, dal codice civil.

